



Le persone fisiche che, pur avendo le caratteristiche originariamente prescritte per il regime dei "minimi" (articolo 1, commi da 96 a 99, della legge 244/2007), non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dal nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ("nuovi minimi"), hanno la possibilità di rientrare in un regime contabile agevolato (articolo 27, comma 3, DI 98/2011). Tali contribuenti, pur non potendo usufruire dell'imposta sostitutiva, sono esonerati dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell'Iva (compreso l'acconto), e sono esenti dal pagamento dell'Irap (provvedimento n. 185825 del 22 dicembre 2011).